

3044

LXXVII. SEDUTA**GIOVEDI 19 GIUGNO 1952**

Presidenza del Vice Presidente MARINESE

INDICE

	Pag.
Congedo	2388
Interrogazioni:	
(Annunzio)	2388
(Annunzio di risposte scritte)	2388
Interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	2388, 2389
RESTIVO, Presidente della Regione	2389
Proposta di legge: « Norme provvisorie sui contratti agrari » (189) e disegni di legge: « Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva » (192); « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziale, partecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incerte o insufficientemente coltivate » (193) (Discussione):	
PRESIDENTE	2389, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 2397, 2399, 2400, 2401, 2404, 2405
CIPOLLA	2389, 2393, 2395, 2401
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	2391, 2394, 2396, 2403
LANZA, Presidente della Commissione e relatore	2391, 2394, 2395, 2396, 2401, 2404, 2405
MAJORANA BENEDETTO	2392, 2399, 2400
NICASTRO	2392
MARULLO	2393, 2401
NAPOLI	2395, 2396, 2397, 2398
RUSSO MICHELE	2396
RENDÀ	2398, 2403
ROMANO GIUSEPPE	2399
OVAZZA	2404
Verifica dei poteri	2387

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni:	
Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni all'interrogazione n. 383 dell'onorevole Grammatico	2406
Risposta dell'Assessore alla pubblica istruzione all'interrogazione n. 388 dell'onorevole Taormina	2406

La seduta è aperta alle ore 18.30.

LO MAGRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Verifica dei poteri.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che in data 17 giugno 1952 mi è pervenuta, da parte del Presidente della Commissione per la verifica dei poteri, la seguente lettera:

« Ai termini e per gli effetti di cui agli articoli 41 del regolamento interno e 61 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29, comunico alla Signoria Vostra Onorevole per i provvedimenti di competenza che la Commissione per la verifica dei poteri, nella seduta del 17 giugno 1952, ha proceduto all'esame della elezione del deputato Castiglia Pietro proclamato eletto nel Collegio di Palermo per la lista del Partito nazionale monarchico.

« A seguito dell'esame predetto, la Com-

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

« missione ha verificato non essere contestabile l'elezione in parola e, concorrendo i requisiti previsti dalla legge, ha dichiarato « convalidata l'elezione stessa ».

Se non si fanno osservazioni s'intende che l'Assemblea prende atto della convalida delle elezioni del predetto onorevole deputato, salva la sussistenza di motivi di incompatibilità o di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni dell'onorevole Taormina (388) e dell'onorevole Grammatico (383), e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Modica ha chiesto un congedo da oggi al 29 giugno. Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LO MAGRO, segretario:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore agli enti locali, per conoscere:

a) se sono loro noti i criteri adottati dalla Commissione nominata per l'attuazione dello organico del Comune di Marsala;

b) se ai reduci avventizi, assunti nel 1946, è stato fatto un trattamento adeguato ai loro diritti quesiti.

Da indiscrezioni risulta che i criteri adottati dalla sopradetta Commissione verrebbero a creare l'assurdo che impiegati avventizi, che nel 1946 avrebbero dovuto essere licenziati in conseguenza dell'assunzione dei reduci e che non lo furono per mancanza di coraggio dell'Amministrazione di allora,

oggi passerebbero in pianta stabile, mentre i reduci verrebbero posti sul lastriko. » (400) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con la massima urgenza*)

ADAMO DOMENICO.

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

a) i criteri adottati per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano di elettricità;

b) i motivi per cui alla C.I.S.L. sono stati assegnati tre rappresentanti, mentre la C.G.I.L., che è notoriamente l'organizzazione maggioritaria, ha avuto due rappresentanti. » (401)

MACALUSO - RUSSO MICHELE -
DI CARA - GUZZARDI.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

(*La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,27*)

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LO MAGRO, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

1) quali motivi lo hanno determinato a permettere:

a) che il Questore di Palermo commettesse l'arbitrio di impedire una manifestazione indetta dalla Segreteria regionale dei partigiani della pace per il giorno 15 u. s. in un teatro di Palermo, a seguito del gravissimo allarme suscitato in Sicilia, come in tutta Italia, della venuta del generale Ridgway a Roma;

b) che lo stesso Questore ordinasse di operare, nella serata di venerdì giorno 13 giugno, una perquisizione presso la tipografia

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

Priulla e che, essendo stati rinvenuti dei volantini di protesta contro la politica di guerra, ordinasse il fermo per tre ore del titolare della ditta Arcangelo Priulla, commettendo l'inaudito atto di violenza di sequestraragli la licenza di esercizio con l'ingiunzione di non consegnare ad alcun committente i lavori tipografici già pronti o in corso di stampa sotto la minaccia del definitivo ritiro della licenza di esercizio, cioè della cessazione dell'attività aziendale;

2) nell'ipotesi che il Questore di Palermo abbia agito di sua iniziativa o per ordini ricevuti da uffici diversi dalla Presidenza della Regione, quali provvedimenti il Governo intenda adottare contro il suddetto funzionario per questi fatti che offendono la legge e la libertà dei cittadini garantita e protetta dalla Costituzione italiana. » (42) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

VARVARO - COLAJANNI - RAMIREZ.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 137 del regolamento interno invito il Governo a dichiarare se è disposto a consentire che l'interpellanza testé annunziata sia discussa subito o nella seduta successiva.

RESTIVO, Presidente della Regione. Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento interno dichiaro che il Governo preciserà il suo atteggiamento in ordine alla interpellanza testé annunziata, nella seduta successiva.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Discussione della proposta di legge: « Norme provvisorie sui contratti agrari » (189) e dei disegni di legge: « Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva » (192) e « Proroga dei contratti agrari di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incerte o insufficientemente coltivate » (193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Norme provvisorie sui contratti agrari », di iniziativa degli onorevoli Cipolla, Ovazza, Russo Calo-

gero e Taormina, e dei disegni di legge, di iniziativa governativa, « Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva » e « Proroga dei contratti agrari di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incerte o insufficientemente coltivate ».

Prima di aprire la discussione generale, ritengo opportuno ricordare che in data 30 aprile 1952 gli onorevoli Cipolla, Ovazza, Russo Calogero e Taormina avevano presentato una proposta di legge relativa alla proroga dei contratti agrari, alla ripartizione dei prodotti cerealicoli ed alla riduzione degli estagli. In data 10 maggio 1952, il Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, di concerto con l'Assessore alle finanze, presentò due distinti disegni di legge riguardanti la ripartizione dei prodotti cerealicoli (192), e la proroga dei contratti agrari (193). La Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione, alla quale pervennero la proposta ed i due disegni di legge, avvalendosi del potere di cui all'articolo 54 del regolamento interno, ha esaminato contemporaneamente i tre provvedimenti proposti ed ha formulato un proprio progetto di legge nel quale sono disciplinate la materia della ripartizione dei prodotti cerealicoli e quella della proroga dei contratti agrari. Per la materia attinente alla riduzione degli estagli, prevista negli articoli 2, 3, 4 della proposta di legge di iniziativa parlamentare, la Commissione ha riferito nella relazione di averne rinviato l'esame.

Dichiaro aperta la discussione generale sul testo elaborato dalla Commissione.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Come deputato o come membro della Commissione?

CIPOLLA. Come deputato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevoli colleghi, l'anno scorso, in apertura dei lavori di questa legislatura, abbiamo discusso la stessa materia che ci apprestiamo ad esaminare questa sera. Allora si disse che si sarebbe proceduto per

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

l'ultima volta alla regolamentazione provvisoria della materia perchè nel corso dell'anno sarebbe stata approvata la riforma non direi definitiva — perchè in questo campo di definitivo non si potrà mai parlare — ma organica della materia per la quale la nostra Assemblea, di anno in anno, ha emanato contrastanti disposizioni. L'anno scorso — e i colleghi ce ne daranno atto, come ce ne danno gli atti parlamentari di questa Assemblea — noi avevamo proposto, specie in occasione della discussione della legge di proroga, la formula (che ora è stata accettata dalla Commissione) secondo la quale la validità di queste leggi non è limitata solo ad un anno, ma è estesa fino alla approvazione delle norme organiche di riforma dei contratti agrari.

Ora, poichè la Commissione, per molteplici motivi, non aveva iniziato l'esame del progetto organico di riforma dei contratti agrari, alcuni deputati abbiamo presentato una proposta di legge nella quale è contemplata tutta la materia: proroga, ripartizione dei prodotti e riduzione dei canoni. E, dato che ogni anno abbiamo affrontato questa discussione tenendo presenti situazioni diverse, noi abbiamo proposto non solo delle disposizioni che in un certo senso si riallacciano a quelle degli anni precedenti (ripartizione, canoni di affitto e proroga), ma anche delle norme che si riferiscono a particolari situazioni verificate quest'anno. Si tratta, perciò, di disposizioni a favore delle aziende agricole colpite dalle alluvioni, che potrebbero estendersi alle aziende colpite dalla siccità che in certe zone è stata particolarmente grave. Si tratta ancora di altre norme che estendono la riduzione dei canoni di fitto anche agli enfiteuti, cioè a coloro che — come ha fatto rilevare in un suo magistrale intervento l'onorevole Lo Magro, in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura — hanno dovuto, per paura di perdere il possesso della terra in occasione delle vendite, accettare canoni enfiteutici di gran lunga superiori (l'onorevole Franco può darne conferma, perchè nella sua zona sono avvenuti molti di questi fatti) a canoni di affitto preesistenti. E cioè, naturalmente, ha comportato maggiori oneri, specialmente fiscali, a carico degli enfiteuti, rispetto a quelli degli affittuari.

Inoltre, siccome ci troviamo in un'annata

particolarmente sfavorevole ed è previsto un aumento del prezzo del grano, abbiamo proposto di portare la riduzione dei canoni dal 30 al 40 per cento per evitare che le aziende dall'annata sfavorevole sia dall'aumento del prezzo del grano) per evitare che le aziende dei piccoli affittuari e dei proprietari conduttori vengano a trovarsi in una grave situazione. Ora, la Commissione ha sostanzialmente discusso sul progetto governativo, il quale prevede soltanto la proroga dei contratti agrari e la ripartizione dei prodotti e si limita a mantenere in vigore le norme emanate l'anno scorso in materia di ripartizione dei prodotti e quelle approvate due anni addietro in materia di proroga dei contratti. La Commissione ha stabilito di applicare per ambedue le materie le norme approvate l'anno scorso.

Ora, noi ci troviamo a discutere di queste tre questioni separatamente. Manifesto un mio timore: più volte nel corso di queste discussioni noi abbiamo riscontrato nella legislazione siciliana (ed ho la sensazione che le stesse preferenze, da un lato, e ostilità, dall'altro, ai vari provvedimenti siano la prova provata di quello che starò per dire) una situazione di migliore favore per i coltivatori rispetto alla situazione nazionale, in tema di riduzione degli estagli e una situazione più sfavorevole per i coltivatori e più favorevole ai concedenti con la famosa clausola dei 14 quintali in materia di riportazione dei prodotti.

Ora, se il Governo ritiene di dover mantenere la legislazione dell'anno passato in tutti i settori, in considerazione del fatto che, permanendo il periodo di transizione, non è giusto apportare modifiche, allora questo è un atteggiamento che ha una sua logica. Ma se il Governo ritiene che bisogna mantenere in vigore la legge, che in Sicilia è più sfavorevole ai contadini di quanto non sia la legge nazionale nei riguardi dei contadini di tutto il resto del Paese, mentre questo stesso criterio non si dovrà applicare in materia di riduzione degli estagli, denunzio un pericolo. E' giusto che su questa questione, prima di passare all'esame dei singoli articoli, prima di votare su quale testo l'Assemblea dovrà iniziare la discussione, il Governo si pronunci. Grave è l'allarme in questo momento nelle campagne, specialmente tra i piccoli affittuari

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

e gli affittuari conduttori i quali ogni anno hanno goduto di questa riduzione. Quest'anno essi si trovano in una situazione particolarmente sfavorevole, sia se la loro attività è prevalentemente di allevamento, in quanto la siccità ha ridotto il periodo di utilizzazione dei pascoli, sia se si tratta di attività agricola in senso stretto.

Nel momento in cui noi affrontiamo l'esame delle norme relative alla proroga dei contratti ed alla ripartizione dei prodotti è bene conoscere la situazione nel suo carattere generale. Io ritengo, pertanto, che l'Assemblea dovrebbero affrontare l'esame del nostro testo, che contempla tutte le materie e fa particolarmente riferimento a determinate situazioni verificatesi quest'anno in dipendenza dell'andamento stagionale e delle concessioni in eniteusi che sono avvenute.

PRESIDENTE. Di modo che l'onorevole Cipolla propone che la discussione.....

CIPOLLA. Chiedo che il Governo si pronunci.....

PRESIDENTE. Lei chiede che si discuta non sul testo elaborato dalla Commissione, ma sulla proposta di legge presentata dal Blocco del popolo. E' in diritto di farlo perché l'articolo 54, secondo comma, del regolamento interno, stabilisce che la discussione in Assemblea ha luogo, in ogni caso, sul testo approvato dalla Commissione, ma su richiesta di 15 deputati o del proponente, l'Assemblea può deliberare altrimenti, con votazione per alzata e seduta.

CIPOLLA. In linea subordinata chiedo al Governo qual'è il suo punto di vista in materia di riduzione dei canoni. Se il Governo ci tranquillizza con una sua dichiarazione, è evidente che viene meno la nostra richiesta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo per esprimere la sua opinione in ordine alla proposta dell'onorevole Cipolla.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Devo anzitutto porre una mozione d'ordine. Noi stiamo esaminando due disegni di legge di iniziativa governativa riguardanti, l'uno, la ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da

granella, nonché dei prodotti dei fondi a coltura arborea e arbustiva e, l'altro, la proroga dei contratti agrari di mezzadria, di comparcellazione ed affitto dei fondi rustici nonché delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate. L'argomento relativo alla riduzione degli estagli è, quindi, del tutto estraneo al tema dell'odierna discussione.

L'onorevole Cipolla, invece, domanda di conoscere quale sia il pensiero del Governo in ordine alla riduzione degli estagli. Io non credo di avere in questo momento (volendo rispettare la prassi parlamentare e il regolamento dell'Assemblea) l'obbligo di rispondere a questa richiesta.

L'onorevole Cipolla, se vuole conoscere il pensiero del Governo sulla riduzione degli estagli, sa, tenendo presente il regolamento dell'Assemblea, come deve comportarsi. Faccia un'interrogazione, presenti un'interpellanza, e il Governo, nei modi prescritti dal regolamento, risponderà.

Dichiarazioni in questo senso, pertanto, io non intendo né posso fare in questo momento. Io sono qui per discutere soltanto i provvedimenti legislativi presentati dal Governo ed esaminati dalla Commissione; quindi penso che, per la forma, la richiesta dell'onorevole Cipolla non sia ammissibile.

CIPOLLA. Si discuterà quello che l'Assemblea delibererà di discutere.

PRESIDENTE. In ordine alla richiesta dell'onorevole Cipolla qual'è il parere della Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Se l'onorevole Cipolla ha fatto richiesta esplicita di discutere il progetto di legge di iniziativa parlamentare, anziché il testo proposto dalla Commissione, quest'ultima non può dire nè sì nè no: votiamo la richiesta, dato che l'onorevole Cipolla, componente la Commissione, ha il diritto di proporla ai sensi dell'articolo 54.

PRESIDENTE. Nessuno ha contestato il diritto dell'onorevole Cipolla di porre la sua richiesta.

CIPOLLA. La mia richiesta, onorevole Germanà, non può essere presentata attra-

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

verso un'interpellanza, poichè non riguarda un atto dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. La Commissione dichiara allora di non avere nulla da dire sulla proposta dell'onorevole Cipolla.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Mi lasci parlare, signor Presidente, non mi interpreti!

La Commissione vuole intanto puntualizzare la domanda dell'onorevole Cipolla. Egli, in sostanza, ha detto: « Io mi avvalgo dell'articolo 54, secondo comma, del regolamento interno e chiedo all'Assemblea di discutere la proposta di legge del Blocco del popolo — invece che il testo della Commissione — in cui si parla anche della riduzione degli estagli ».

La Commissione, quindi, non si pronunzia, ma prende atto della richiesta dell'onorevole Cipolla e prega il Presidente di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Ma io devo farle rilevare che la Commissione, nella sua relazione, ha dichiarato di non aver preso in considerazione quella parte della proposta di legge di iniziativa parlamentare che si riferisce alla riduzione degli estagli. Giochiamo a carte scoperte, onorevole Lanza!

Io porrò in votazione la richiesta dell'onorevole Cipolla; poichè, però, siamo in sede di discussione generale, è necessario, prima che la dichiari chiusa, che io interroghi il Governo e la Commissione. Lei ha dichiarato che non intende interroloquire, nè io posso costringerla a farlo.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lei ha già parlato, onorevole Lanza, non posso concederle ulteriormente la parola.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Benedetto Majorana; ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che la richiesta dell'onorevole Cipolla non sia perfettamente rispondente all'articolo 54 del nostro regolamento che stabilisce: « Alle commissioni legislative permanenti compete il potere di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio da sottoporre al giudizio dell'Assemblea unitamente ai progetti di legge di iniziativa parlamentare o governativa.

« La discussione in Assemblea ha luogo, in ogni caso, sul testo approvato dalle commissioni, salvo che, a richiesta di 15 deputati o del proponente, l'Assemblea non deliberi altrimenti, con votazione per alzata e seduta. In questa ultima ipotesi la discussione è rinviata di due giorni ».

Ora la situazione è questa: l'onorevole Cipolla e altri presentarono un disegno di legge che trattava diversi argomenti, tra i quali quello relativo alla riduzione dei canoni, richiamato da questa tribuna dall'onorevole Cipolla. La Commissione esaminò la materia trattata nei due progetti di iniziativa governativa e nella proposta di legge dell'onorevole Cipolla ed altri, deliberando, però, di differire l'esame della parte relativa alla riduzione degli estagli, contenuta in quest'ultima proposta. Quindi, per la parte relativa alla riduzione degli estagli, non abbiamo un testo della Commissione diverso dal testo del proponente, per cui l'Assemblea non può decidere di discutere sul testo del proponente invece che sul testo della Commissione. L'argomento della riduzione degli estagli, infatti, è ancora all'esame della Commissione, la quale ne ha discusso fino a stamattina ed ha stabilito di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana. Se, quindi, oggi il Presidente mettesse in votazione la richiesta dell'onorevole Cipolla, e la richiesta stessa fosse approvata, ne conseguirebbe questo assurdo: l'Assemblea verrebbe a discutere un provvedimento che la Commissione non ha ancora esaminato.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, a me non sembra esatta l'eccezione mossa dall'onore-

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

vole Germanà: è all'ordine del giorno la proposta di legge numero 189 relativa ai contratti agrari. Mentre alcuni deputati del Blocco del popolo hanno presentato un testo coordinato e completo sui tre argomenti, il Governo ha presentato due testi che riguardano, l'uno, la ripartizione dei prodotti e, l'altro, la proroga dei contratti. L'onorevole Cipolla ha chiesto su quale testo l'Assemblea deve discutere ed ha detto che il Gruppo parlamentare del Blocco del popolo rinunzia alle proprie riserve se il Governo si impegna a presentare un testo relativo alla riduzione dei canoni di locazione.

Il Governo ha eccepito che non è possibile discutere su questo argomento in quanto non è all'ordine del giorno.

Noi, invece, diciamo che l'argomento è all'ordine del giorno, in quanto la proposta di legge numero 189, posta alla lettera a) del numero 3 dell'ordine del giorno, comprende anche la riduzione degli estagli.

Quindi, se il Governo non dovesse presentare un provvedimento per la riduzione degli estagli, inviteremmo l'Assemblea a discutere su tale questione.

CIPOLLA. Signor Presidente, vorrei chiarire il senso della mia richiesta all'onorevole Germanà che non l'ha intesa.

PRESIDENTE. Lei ha facoltà di parlare soltanto per dichiarare come debba essere posta la questione, non per ritornare sull'argomento.

CIPOLLA. Io avevo detto, rivolgendomi al Governo, che la situazione si presentava in questi termini: noi abbiamo presentato un progetto che contempla tutte e tre le questioni. In sede di Commissione legislativa ci siamo trovati davanti a due progetti governativi che affrontano due delle tre questioni.

La relazione del Governo, relativa al disegno di legge per la ripartizione dei prodotti, dice fra l'altro: « Per non appesantire la materia di cui si tratta, già complicata e costosa, è sembrato opportuno adottare i criteri e le stesse norme attuate nella campagna decorsa ». L'altra relazione del Governo, relativa al disegno di legge numero 193 dice fra l'altro: « per l'annata agraria 1952-53, in attesa che l'intera materia venga regolarmente disciplinata, è d'uopo prorogare le disposizioni..... ».

Ora, il fatto che il Governo non ha presentato un disegno di legge che regoli compiutamente la materia, ha suscitato le nostre legitimate apprensioni; sembrerebbe, infatti, che, così facendo, il Governo voglia seguire il criterio di prorogare le leggi dell'anno precedente, solo quando si tratta di leggi che sono sfavorevoli ai coltivatori. (Commenti - Richiami del Presidente)

MAJORANA BENEDETTO. Non sono sfavorevoli, sono favorevoli. Derivano dal decreto Gullo in favore dei coltivatori.

CIPOLLA. Il fatto che le difende lei!

MAJORANA BENEDETTO. Io difendo il vostro decreto Gullo.

CIPOLLA. Se il Governo intende seguire il principio generale di prorogare tutte le leggi dell'anno precedente, noi siamo tranquillizzati per cui potremmo rinunziare a quella nostra istanza.

Ora l'onorevole Germanà non ha risposto alla mia domanda, ma ha obiettato che dovevo riproporre la mia richiesta attraverso una interrogazione o una interpellanza. Ma questo non è un atto di amministrazione. Siamo invitati a votare su una determinata materia; chiediamo che il Governo dica quale è il suo indirizzo in modo che l'Assemblea possa seriamente affrontare il dibattito.

Bastava una risposta in questo senso. Io, la stessa domanda, la rinnovo al Presidente della Regione.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, gli onorevoli Cipolla e Nicastro hanno tentato di introdurre il cavallo di Troia; quel cavallo nel cui ventre stava il trabocchetto. Qui proprio si tratta di un trabocchetto perché nella proposta di legge di iniziativa parlamentare, all'articolo 3, in contrasto con la intitolazione « Norme provvisorie sui contratti agrari », ci si occupa della riduzione degli estagli. Ma la Commissione, nell'esame delle disposizioni e delle materie, che negli anni precedenti erano contenute in tre leggi, ha ritenuto di dovere accantonare quella parte riguardante la ridu-

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

zione degli estagli per farne oggetto di altra legge. Quindi la Commissione ha chiaramente espresso la sua intenzione di accantonare in questa fase ogni provvedimento relativo alla riduzione degli estagli: e siccome la Commissione non ha esaminato il provvedimento di iniziativa parlamentare, esso non può formare oggetto di esame dell'Assemblea, perchè arriveremmo alla conclusione che una proposta di legge si discute in Assemblea prima ancora che la Commissione l'abbia esaminata, valutata ed eventualmente modificata.

Quindi, la proposta dell'onorevole Cipolla non può essere votata dall'Assemblea perchè vi è un impedimento che sorge dalla chiara espressione del regolamento, il quale esige che un progetto di legge debba essere esaminato dalla Commissione legislativa, prima di essere discusso in quest'Aula.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ne ha facoltà l'Assessore all'agricoltura e alle foreste.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non possiamo essere d'accordo, onorevole Cipolla.

Se l'Assemblea stesse discutendo l'argomento della riduzione degli estagli, allora il Governo esprimerebbe il suo pensiero in merito; ma l'Assemblea sta discutendo su due argomenti dai quali esula completamente ogni accenno alla riduzione degli estagli.

L'onorevole Cipolla, a norma del richiamato articolo 54, comma secondo, ha facoltà di chiedere, e l'Assemblea di deliberare, che si discuta sul suo testo. Soltanto allora il Governo sentirà il dovere di intervenire nella discussione; finchè l'argomento non sarà in discussione il Governo ritiene di non dover fare alcuna dichiarazione.

CIPOLLA. Noi chiedevamo che il Governo si pronunciasse anche sul terzo provvedimento, una volta che deve dichiarare il suo pensiero sugli altri due. (*Commenti - Richiami del Presidente*) Se si vuole nascondere, onorevole Restivo, vuol dire che il Governo ha in animo di.....

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla! Ha parlato abbastanza!

CIPOLLA. e si tratta di cosa grave perchè si tratta di assenteismo! (*Proteste dal centro*)

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla! La prego! Ha facoltà di parlare la Commissione.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, io penso che non si possa neppure porre in votazione la richiesta dell'onorevole Cipolla (il quale pare non vi insista eccessivamente), oltre che per il regolamento, soprattutto per la prassi adottata in questa Assemblea anche nella prima legislatura. Non è possibile che una proposta di legge venga discussa dall'Assemblea prima che su di essa si sia pronunciata la Commissione. Questo è pacifico ed il regolamento ci dà in modo chiaro la direttiva; infatti, all'articolo 55 del regolamento è detto che i disegni e le proposte di legge sono obbligatoriamente inviati dal Presidente dell'Assemblea ad una delle commissioni legislative permanenti, secondo la rispettiva competenza.

Che questo criterio sia assolutamente da seguire sempre, lo si ricava da quel capoverso, a cui tutti ci siamo riferiti, dell'articolo 54, dove è detto che la discussione in Assemblea ha luogo sul testo approvato dalla commissione e, solo eccezionalmente, a richiesta del proponente o di 15 deputati, su altro testo. Questo presuppone, però, che ci sia sempre un testo della commissione.

Questo il punto regolamentare da cui non si può deflettere. Nella fattispecie, vero è che nella proposta di legge numero 189 è compreso l'argomento relativo alla riduzione degli estagli, ma è, altresì, vero che nel disegno di legge formulato dalla Commissione non si parla di questo argomento. In più, come Presidente della Commissione, debbo informare l'Assemblea che, proprio stamane, in Commissione si è discusso esplicitamente l'argomento della riduzione degli estagli e si è venuti nella determinazione di porre detto argomento all'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Ricordo che, per il secondo comma dell'articolo 54 del regolamento, qualora l'Assemblea decida di discutere sul testo di iniziativa parlamentare, si rinvia di tre giorni la discussione, in modo che la Commiss-

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

sione possa riunirsi per esaminare il nuovo provvedimento. Devo, quindi, porre ai voti la proposta dell'onorevole Cipolla.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare la mia richiesta (non si trattava affatto di un « cavallo di Troia » come ha detto l'onorevole Marullo,) sia perchè abbiamo urgenza che le due leggi agrarie siano presto approvate, essendo in corso la ripartizione dei prodotti, sia perchè ritengo che già questa discussione e l'imbarazzo palese del Governo....

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Nessun imbarazzo.

FRANCHINA. No, lei non si imbarazza, lo sappiamo, lei è disinvolto!

CIPOLLA. possano indurre il Governo stesso a riflettere bene ed a presentare un progetto di legge che non sia di regresso, cioè a favore della grande proprietà assenteista, ma a favore degli affittuari e coltivatori siciliani.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. (*Animati commenti*)

RESTIVO, Presidente della Regione. Finora quello che ha cambiato parere è l'onorevole Cipolla, che ha ritirato la sua richiesta! (*Interruzione dell'onorevole Cipolla*)

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, mi consenta di pregarla di non continuare in questa conversazione con l'onorevole Cipolla che, con mio rammarico, debbo richiamare per la seconda volta all'ordine. Dichiara chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(*E' approvato*)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione:

Art. 1.

« I contratti di mezzadria, colonia parziale, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè le concessioni delle terre

incolte o insufficientemente coltivate, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dei contratti agrari.

Tale proroga è regolata dalle norme di cui alla legge 18 agosto 1951, n. 45.

Sono anche prorogati i termini previsti nella suddetta legge ».

Comunico che a quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall' Assessore all' agricoltura ed alle foreste:

aggiungere all'articolo 1 il comma seguente:
« Sono esclusi dalla proroga i contratti relativi a terreni soggetti a conferimento a norma della legge 27 dicembre 1950, numero 104, sulla riforma agraria in Sicilia ».

— dagli onorevoli Russo Michele, Sacca, Colosi, Russo Calogero e Adamo Ignazio:

sostituire all'ultimo comma il seguente: « I termini previsti dalla suddetta legge vanno di conseguenza adeguati all'annata agraria 1952-53 ed alle annate successive alle quali sarà applicabile la presente legge ».

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per dar modo alla Commissione di riunirsi ed esaminare gli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 20.15, è ripresa alle ore 20.45*)

NAPOLI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, è stato presentato dall'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste un emendamento aggiuntivo all'articolo 1. Prego Vostra Signoria di decidere primieramente se la discussione su questo emendamento si deve fare contemporaneamente alla discussione sui contratti agrari.

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

raneamente all'articolo 1 bis da me presentato o insieme all'articolo 1, richiamando l'articolo 1 bis.

PRESIDENTE. Se l'emendamento proposto dall'onorevole Germanà fa riferimento allo articolo 1, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento interno, la discussione dell'emendamento stesso deve precedere la discussione dell'articolo 1.

NAPOLI. L'articolo 1 bis da me presentato prevede determinate esclusioni dalla proroga; l'emendamento aggiuntivo presentato dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste ne prevede delle altre. Ora io penso (nella ipotesi che queste esclusioni venissero approvate dall'Assemblea) che tutte le esclusioni dovrebbero essere previste o all'articolo 1 o all'articolo 1 bis.

Mi permetto, quindi, di richiamare l'attenzione dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste e del Presidente sull'opportunità di discutere contemporaneamente l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo e l'articolo 1 bis.

PRESIDENTE. Sicchè l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste potrebbe presentare il suo emendamento all'articolo 1 come emendamento aggiuntivo all'articolo 1 bis.

NAPOLI. Adesso è chiaro.

PRESIDENTE. Qual'è in merito il pensiero dell'Assessore all'agricoltura e foreste?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Aderisco e chiedo che il mio emendamento aggiuntivo all'articolo 1 venga considerato come articolo aggiuntivo.

Non vorrei, però, che, una volta votato l'articolo 1 così come è, si opponesse la preclusione al mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua preoccupazione e la tranquillizzo, onorevole Assessore.

NAPOLI. L'emendamento dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste potrebbe rappresentare il primo comma dell'articolo 1 bis da me proposto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Napoli.

Comunico che la Commissione per l'agricoltura ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al secondo comma dell'articolo 1 il seguente:

« Tale proroga è regolata dalle norme di cui alla legge 18 agosto 1951, 45, e conseguentemente sono prorogati i termini previsti negli articoli 1, 2, 3 e 6 della stessa legge ».

Onorevole Lanza, se non capisco male, lo emendamento proposto dalla Commissione non è soltanto sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, ma anche del terzo.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Lei comprende sempre benissimo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quando lei riesce a spiegarsi, onorevole Lanza. Invito gli onorevoli Russo Michele ed altri a dichiarare se, dopo la presentazione dell'emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 1 da parte della Commissione, insistono sull'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma da essi proposto.

RUSSO MICHELE. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Penso che l'emendamento presentato dalla Commissione si debba discutere successivamente perché esso risulterebbe monco se non si discutesse prima l'articolo 1.

PRESIDENTE. La discussione sull'articolo 1 è stata già chiusa.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Ma se nessuno ha preso la parola!

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Appunto per questo: l'articolo 1 è stato letto, nessuno ha chiesto di parlare. In conseguenza, siamo implicitamente passati alla discussione degli emendamenti.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Va bene, signor Presidente.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. La legge 18 agosto 1951, numero 45, richiamata dall'emendamento in discussione, è regionale?

PRESIDENTE. Sì, è regionale. E' riportata in appendice al disegno di legge che è stato distribuito.

NAPOLI. Rivolgo raccomandazione alla Presidenza perchè, in sede di coordinamento, sia aggiunta la parola « regionale » dopo la parola « legge ».

PRESIDENTE. Prendo atto della raccomandazione dell'onorevole Napoli.

Non avendo alcuno chiesto la parola, pongo ai voti il primo comma dell'articolo 1.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, che rileggo:

sostituire al secondo e terzo comma dell'articolo 1 il seguente:

« Tale proroga è regolata dalle norme di cui alla legge 18 agosto 1951, numero 45, e, conseguentemente, sono prorogati i termini previsti negli articoli 1, 2, 3 e 6 della stessa legge ».

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato. Ne do lettura:

Art. 1.

« I contratti di mezzadria, colonia parziale, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè le concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate, sono

prorogati sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dei contratti agrari.

Tale proroga è regolata dalle norme di cui alla legge 18 agosto 1951, numero 45, e, conseguentemente, sono prorogati i termini previsti negli articoli 1, 2, 3 e 6 della stessa legge ».

(E' approvato)

Rileggono l'emendamento già presentato all'articolo 1 dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, che, come già in precedenza stabilito, deve intendersi come articolo aggiuntivo:

Art. 1 bis.

« Sono esclusi dalla proroga i contratti relativi a terreni soggetti a conferimento a norma della legge 27 dicembre 1950, numero 104, sulla riforma agraria in Sicilia. »

Comunico che l'onorevole Napoli ha proposto i seguenti comma aggiuntivi all'articolo 1 bis proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste:

« Sono esclusi dalla proroga di cui all'articolo 1 i contratti agrari riferintisi a fondi rustici ed a terre in genere di proprietà di enti pubblici quando le terre occorrano per sistemazioni di parchi, ville, verde, impianti ricettivi, ricreativi o ad altra opera di pubblica utilità e quelli riferintisi a terre di proprietà di istituti di pubblico interesse esercenti aziende con fini sperimentali o culturali o didattici in agricoltura o attività affini.

Eventuali successivi contratti di locazione stipulati a qualsiasi titolo dai detti enti o istituti sono nulli *ex tunc* e la dichiarazione di nullità comporta la reimmissione dello escluso nel contratto antecedente ed alle stesse condizioni. »

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Renda, Russo Michele, Russo Calogero, Cefalù e Cuffaro hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1 bis proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste:

aggiungere allo emendamento Germanà Gioacchino, dopo le parole: « soggetti a conferimento », le altre: « e già assegnati ai lavoratori aventi diritto ».

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

Dichiaro aperta la discussione sugli emendamenti testé annunziati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli per dare ragione del suo emendamento.

NAPOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve perchè il testo del mio emendamento non ha bisogno di troppe illustrazioni.

I colleghi sanno bene che ci sono degli istituti agrari a scopo sperimentale o culturale in materia agraria, che hanno dei terreni che non possono, purtroppo, utilizzare per le proprie finalità poichè i mezzadri o affittuari che posseggono i terreni stessi non lo consentono. Questi istituti, perciò, non possono esercitare quella attività a cui sono chiamati e della quale dovremmo essere particolarmente gelosi se è vero che vogliamo progredire in materia agricola in Sicilia.

Questa riguarda la seconda parte del mio emendamento.

VARVARO. Sono previste tutte le eventualità possibili, non questo solo caso.

NAPOLI. Queste osservazioni fanno bene perchè servono a chiarire se ci sono equivoci. Se la dizione riguarda molte eventualità limitiamola.

PRESIDENTE. Comunque, nessuno vieta all'onorevole Varvaro di chiedere di parlare e di fare ascoltare a tutti il suo pensiero, in sede opportuna.

NAPOLI. Questo compete a Vostra Signoria; a me compete dire che questa interruzione può essere opportuna poichè io non avevo inteso escludere, come dice l'onorevole Varvaro, tutto; se ho sbagliato, accetto qualunque correzione.

Quanto ho già detto — ripeto — riguarda la seconda parte del mio emendamento, cioè i contratti agrari riferentisi alle terre di proprietà di istituti di pubblico interesse, esercenti aziende con fini sperimentali o culturali o didattici in agricoltura o in attività affini; cioè, per restare nell'ambito delle poche cose che conosco, di istituti come l'Istituto agrario Castelnuovo, l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia affidato al professor Romolotti. Naturalmente, sono sicuro che in

tutta la Sicilia di istituti che si trovino in simili condizioni ce ne saranno altri.

La prima parte dell'emendamento, invece, riguarda le terre di proprietà di enti pubblici. Come il collega Varvaro sa per diretta esperienza, esistono delle terre, di proprietà dei comuni, dove ci sono dei gabellotti...

CIPOLLA. La proroga non spetta ai gabellotti.

NAPOLI. ...e ci sono dei mezzadri per cui è impossibile sistemare determinati terreni di proprietà comunale per gli ostacoli frapposti dai possessori delle terre. Pertanto, l'ente pubblico che deve creare un'opera di pubblica utilità, non può servirsi della sua terra per fare un parco o una villa o altre opere del genere, perchè vincolato dalla proroga obbligatoria del contratto di mezzadria o colonia. Se anche qui c'è equivoco sul limite che io intendo dare a questa disposizione, si chiarisca; però, devo ricordare che mi sono imposto un limite ben determinato, tanto è vero che all'ultimo comma dell'emendamento ho proposto questa dizione: « eventuali successivi « contratti di locazione stipulati a qualsiasi « titolo dai detti enti o istituti, sono nulli ex « tunc e la dichiarazione di nullità comporta « la reimmissione dell'escluso nel contratto « antecedente ed alle stesse condizioni ». Questo nuovo contratto, quindi, sarebbe nullo radicalmente per cui rientrerebbe il primo mezzadro.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. L'emendamento dell'onorevole Napoli è troppo generico per potere essere accolto; e, nella sua genericità, presenta gravissimi pericoli tali da annullare l'efficacia della legge per i casi di terreni di proprietà di questi enti pubblici.

L'emendamento propone, infatti, di escludere dalla proroga i terreni di proprietà di enti pubblici quando servano per sistemazione di parchi, ville e via di seguito: ma in questo caso opera la legge sulle opere di pubblica utilità. Successivamente, l'emendamento parla di atti riferentisi a terre di proprietà di istituti di pubblico interesse esercenti aziende con fini sperimentali, culturali o di-

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

dattici in agricoltura o attività affini. L'onorevole Napoli ci ha citato alcuni istituti di Palermo, ma credo che tra gli enti pubblici sia anche da annoverare l'Ente per la riforma agraria che è proprietario di migliaia di ettari di terre.

NAPOLI. Ma l'Ente per la riforma agraria non ha fini sperimentali o culturali.

RENDÀ. Culturali, senza dubbio. L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha fini culturali e sperimentali. Se dovesse essere approvato l'emendamento in questa dizione generica, significherebbe che tutti i coloni dell'Ente per la riforma agraria dovrebbero essere cacciati via.

L'esigenza di una norma in favore degli istituti del genere di quelli di cui ha parlato l'onorevole Napoli potrebbe essere anche presa in considerazione, ma l'emendamento, così come è formulato, viene a svuotare il contenuto della legge. Per questo motivo ritengo che l'Assemblea dovrebbe respingere in blocco l'emendamento Napoli.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Napoli si dovrebbe votare per singole parti.

La prima parte del primo comma mi pare pleonastica, in quanto qualunque terreno, sia appartenente al privato che all'ente pubblico o all'istituto di beneficenza, il giorno in cui serve per un'opera pubblica, resta escluso da qualunque proroga. Sono, pertanto, contrario alla prima parte dell'emendamento perché a me pare che in questo caso sia operante la legge sull'espropria che elimina qualunque rapporto tra le parti.

Sono d'accordo, invece, per la seconda parte del primo comma dello stesso emendamento, che esclude dalla proroga quei terreni di proprietà di istituti di pubblico interesse esercenti aziende con fini sperimentali o culturali o didattici in agricoltura o attività affini. Per questo caso è bene che sia prevista una norma.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, perchè il suo intervento sia, come sempre, utile, faccia delle proposte concrete: lei si propone di presentare un emendamento?

ROMANO GIUSEPPE. Si. lo elaboro subito.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, desidero chiarire agli onorevoli colleghi che la Commissione per l'agricoltura, nella riunione tenuta pochi minuti fa durante la sospensione della seduta, ha esaminato lo emendamento dell'onorevole Napoli. La Commissione si è soffermata particolarmente sulla seconda parte — della quale si è occupato adesso l'onorevole Romano — ed ha osservato che la legge 14 luglio 1950 sulla proroga dei contratti di mezzadria (richiamata con la legge del 18 agosto 1951, che è quella alla quale noi facciamo riferimento nel testo in esame) stabilisce all'articolo 4, punto terzo, che « la proroga non è ammessa se il conce-dente voglia compiere nel fondo le trasformazioni agrarie la cui esecuzione sia incom-patibile con la continuazione del contratto, « ed il cui piano sia stato riconosciuto attua-bile ed utile dall'Ispettorato agrario com-partimentale ». La Commissione, pertanto, ha ritenuto che la finalità cui mirava l'onorevole Napoli fosse già prevista dall'articolo 3. Ed allora io desidererò che questa interpretazione ufficiale della Commissione restasse consacrata negli atti parlamentari in modo da servire come direttiva qualora dovessero insorgere delle controversie sull'applicazione di questo articolo 3.

L'articolo 3 — ripeto il pensiero della Commissione — è applicabile anche nei confronti di quegli istituti con fini tecnici o con gli altri fini indicati nell'emendamento proposto dallo onorevole Napoli, i quali avessero bisogno di rientrare in possesso di una parte o di tutti i terreni dati in colonia o in affitto, appunto perchè necessari all'esplicazione delle loro finalità istituzionali.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Majorana, nella interpretazione della legge, i lavori pre-

paratori non costituiscono elemento decisivo di giudizio: il valore di essi è condizionato in ogni caso al fatto che la volontà di coloro che hanno proposto, approvato o modificato il progetto, si sia trasfusa senza ambiguità o incertezza nel testo definitivo della legge. In genere, la norma deve essere interpretata ed applicata secondo il suo contenuto obiettivo, secondo quanto dichiara e dispone nel suo tenore letterale e nel suo significato logico, indipendentemente dalle circostanze in cui è nata e dalle intenzioni di coloro che le hanno dato vita.

MAJORANA BENEDETTO. Io ho voluto spiegare, ed in questo ho parlato a nome della Commissione.....

PRESIDENTE. Scusi se l'interrompo; parlando dalla tribuna, lei ha parlato a titolo personale. Per la Commissione si parla dal banco riservato alla medesima.

MAJORANA BENEDETTO. Allora ho parlato a titolo personale.

PRESIDENTE. Concludendo, lei parla a favore o contro l'emendamento Napoli?

MAJORANA BENEDETTO. Dopo la sua precisazione ed il suo invito, prego l'onorevole Lanza di parlare dopo di me a nome della Commissione.

A titolo personale, poichè la Commissione si è già dichiarata all'unanimità contraria all'emendamento dell'onorevole Napoli, tengo a chiarire che ho aderito a questa unanimità di giudizio in quanto la Commissione aveva fatto espresso riferimento all'articolo 3 della legge 14 luglio 1950; se così non fosse io mi ritirerei dall'unanimità della Commissione aderendo alla seconda parte dell'emendamento Napoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Germanà. Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Devo ricordare agli onorevoli colleghi che nel corso della discussione sulla precedente legge di proroga dei contratti agrari, ebbi a presentare, a nome

del Governo, un emendamento quasi analogo, che non avrei avuto difficoltà a presentare anche questa volta negli stessi termini, se avessi avuto sottomano gli atti parlamentari relativi a quella discussione. L'anno scorso, l'emendamento del Governo fu concepito nel senso di escludere dalla proroga, su richiesta dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziale e partecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a conferimento straordinario, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1951, numero 104, per i quali fosse in corso l'assegnazione. Tale emendamento è stato oggi riproposto in termini analoghi e suona così: « Sono esclusi dalla proroga i contratti relativi a terreni soggetti a conferimento, a norma della legge 27 dicembre 1950, numero 104, sulla riforma agraria in Sicilia ».

E' assolutamente necessario, a mio parere, introdurre nella legge in esame un emendamento siffatto, perchè è vero che la legge 27 dicembre 1950 dispone che sono risolti *ipso jure* i contratti relativi a terreni su cui ricada lo scorporo, ma è altrettanto vero che la legge sulla riforma agraria è anteriore alla legge in discussione e ciò potrebbe far sorgere contestazioni sul diritto alla proroga anche relativamente a terreni che formino oggetto di oggetto di conferimento e di assegnazione. D'altra parte, nell'articolo 5 della legge nazionale sulla proroga delle disposizioni vigenti in tema di contratti agrari (legge 16 giugno 1951, numero 435) è riportata una disposizione, consimile; in tale articolo è detto praticamente che l'articolo 6 della legge 15 giugno 1950, numero 505 (la precedente legge di proroga dei contratti agrari), è modificato nel senso di stabilire che, su richiesta degli enti di riforma, sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziale e partecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione nei territori determinati dalla legge 12 maggio 1950, numero 930, e dai decreti presidenziali 7 febbraio 1950, numeri 66, 67, 68 etc., emanati in base alla legge 21 ottobre 1950, numero 841, nonché in quelli che fossero in avvenire determinati in base alla medesima legge.

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

Lo Stato ha, quindi, sentito il bisogno di emanare una esplicita disposizione di legge appunto allo scopo di evitare che si ritenesse che la proroga potesse riferirsi anche ai contratti relativi ai terreni soggetti a conferimento. Se, poi, l'Assemblea intendesse limitare la portata dell'emendamento presentato dal Governo, ebbene, sono disposto a venire anch'io in quest'ordine di idee, ma la disposizione è assolutamente necessaria, altrimenti l'esecuzione della legge sulla riforma agraria potrebbe subire serie remore, ed il Governo declinerebbe in merito ogni sua responsabilità. Ed allora, per attenuare la portata dello emendamento presentato, aggiungerei ad esso le seguenti parole: « sempre che siano divenuti esecutivi i decreti di conferimento dello ispettore agrario regionale »; ciò perchè non si pensi che il Governo voglia escludere dalla proroga i terreni soltanto individuati ai fini della riforma agraria e non anche formanti oggetto di decreto divenuto esecutivo. Quando il decreto diventa esecutivo siamo alla vigilia dell'assegnazione.

Credo che questa formulazione debba tranquillizzare tutti i settori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico all' Assemblea che l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Germanà, propone di aggiungere al suo emendamento le seguenti parole:

« semprechè siano divenuti esecutivi i decreti di conferimento dell'ispettore agrario regionale ».

MARULLO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Io credo che debba completarsi la discussione dell'emendamento Napoli prima di procedere all'esame degli altri emendamenti. Sull'emendamento Napoli la Commissione non ha ancora esposto il suo parere.

PRESIDENTE. Su questo punto mi ero già pronunziato; avevo sottoposto all'Assemblea l'opportunità che, unica essendo la materia di discussione e prospettando gli emendamenti soluzioni diverse di un unico principio, unica fosse la discussione. Su questo mio avviso non erano state mosse obiezioni.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento dell'Assessore, con la aggiunta testè annunziata dal Presidente.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevoli colleghi, sono state assunte, in relazione al problema in esame, posizioni diverse, che, a mio modo di vedere, divergono gradualmente. Una prima posizione è quella dell'emendamento originario presentato dall'onorevole Germanà. E' chiaro che tale emendamento comporta il gravissimo pericolo di essere interpretato estensivamente e, quindi, ove fosse approvato, potrebbe indurre a ritenerne che esso si riferisce a tutti i terreni (circa un milione di ettari) soggetti a conferimento. Una seconda posizione scaturisce dalla modifica che l'Assessore Germanà ha successivamente apportato al suo emendamento originario, modifica intesa a stabilire che la proroga dei contratti non si applica ove essa riguardi terreni dei quali sia divenuto esecutivo il piano di conferimento; dovrebbe essere, quindi, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia a denegare la proroga poichè è questi che, divenuto definitivo il piano di conferimento, può immettersi nel possesso di tali terreni. Infine, l'emendamento presentato l'anno scorso dal Governo, in sede di discussione della precedente legge di proroga dei contratti agrari, costituiva una terza posizione, più avanzata; tale emendamento si riferiva non solo al momento in cui il piano di conferimento venisse ad essere perfezionato nei confronti dei proprietari, ma, altresì, al momento in cui fosse in corso l'assegnazione dei terreni agli aventi diritto, cioè al momento in cui fosse stato approntato anche il piano di ripartizione, oltre a quello di conferimento, e, quindi, effettuato il sorteggio fra gli assegnatari, vi fossero da sostituire ai contadini in possesso dei terreni quotizzati gli altri, vincitori del sorteggio, vincitori, cioè, di quella tale specie di lotteria che tutti co-

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

nosciamo. Queste tre posizioni divergono nettamente; se dovessi scegliere fra esse, io preferirei l'emendamento presentato l'anno scorso dall'onorevole Germanà in considerazione anche dal fatto che oggi è già pronta tutta una serie di piani di conferimento che si riferiscono, con quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Regione del 14 giugno scorso, a circa 42 mila ettari...

LA LOGGIA. Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Con l'ultima a 47 mila.

CIPOLLA. Non lo sapevo, non posso che compiacermene; speriamo che siano anche di più. Ora, può darsi che si giunga in tempo a definire tutta la procedura nei confronti dei proprietari, ma può anche darsi che non si arrivi in tempo, da parte dell'E.R.A.S., a predisporre i piani di ripartizione, che comportano tutta una serie di operazioni tecniche complesse, dovendosi creare delle unità omogenee, poste nelle necessarie condizioni di coltivabilità e di accessibilità attraverso strade (faccio riferimento anche alle esperienze degli altri enti di riforma agraria). Ne deriverebbe, come conseguenza, che, pur non attribuendo queste terre agli assegnatari definitivi, possono allontanarsi da esse gli attuali coltivatori. Ed allora io consiglio di attenerci non a questo emendamento, ma all'emendamento presentato l'anno scorso dall'Assessore all'agricoltura, in cui si stabilisce che: « su richiesta dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a conferimento straordinario ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, per i quali sia comprovata che è in corso l'assegnazione ».

Questa terza posizione è più definita, è più chiara. Io chiederei, quindi, all'Assessore, prima di continuare, se è disposto ad accedere a questo ordine di idee. Comunque, l'anno scorso l'Assemblea si è pronunziata anche su questa questione respingendo l'emendamento poichè la dizione del terzo comma dell'articolo 46 della legge sulla riforma agraria (« I rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo ed il godimento dei terreni assegnati sono risoluti di diritto, con effetto

« dalla fine dell'annata agraria in corso al momento dell'assegnazione ») e la dizione del terzo comma dell'articolo 36 (« Dalla data in cui le singole parti del piano diventano esecutive i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti. La normale gestione dei terreni da conferire continua immutata fino alla scadenza della annata agraria »), già stabilivano in qual modo dovessero venire regolati questi rapporti. Si ritenne allora che l'emendamento in questione fosse pleonastico; se, onorevole Germanà, il fine che s'intende raggiungere è quello che lei stesso ha posto in risalto (lei ha affermato che, secondo la legge sulla riforma agraria, l'E.R.A.S. disponeva di tutti i poteri necessari).....

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ma questo è successivo. Questo è il pericolo.

CIPOLLA. Ed allora approviamo un emendamento diverso in cui si dica che le norme della legge in esame non derogano a quelle contenute nella legge di riforma agraria. Facciamo un emendamento in questo senso ed io sarò d'accordo, sarò il primo a sostenerlo. Possiamo stabilire: « Le norme della legge di riforma agraria non sono modificate dalla legge di proroga dei contratti agrari ». Nessuna difficoltà ad approvare una norma siffatta, poichè io ritengo che sia indirizzata in questo senso la volontà unanime dell'Assemblea. Ritengo, però, che riprodurre, in termini diversi e più restrittivi, il contenuto di quella stessa norma che, nel corso dell'esame della precedente legge sulla proroga dei contratti agrari, l'Assemblea respinse con 50 voti contrari contro 25 — con una votazione, cioè, molto chiara e significativa — equivalga a contravvenire non solo alla volontà dell'Assemblea, ma anche al principio che ha informato la Commissione ed il Governo, quando presentò questo disegno di legge, principio inteso a lasciare immutato il contenuto della legge precedente sulla materia.

Concludendo, quindi, dichiaro, anzitutto, che conformemente a quanto abbiamo deliberato l'anno scorso non vi è alcuna necessità di inserire nella legge in esame l'articolo aggiuntivo proposto dall'Assessore all'agricol-

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

tura. Aggiungo: se ci si preoccupa — e riteniamo che questa preoccupazione sia valida — che la legge di proroga dei contratti agrari possa modificare la legge di riforma agraria, introduciamo allora un emendamento che scongiuri, ma nel modo giusto, questa preoccupazione. Se invece la preoccupazione è un'altra, ci dica chiaramente, onorevole Assessore, qual'è e vedremo di condividerla anch'essa, se sarà possibile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Renda, primo firmatario, a dare ragione dell'emendamento aggiuntivo all'emendamento all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

RENDÀ. Onorevoli colleghi, io ritengo che le ragioni qui addotte dall'onorevole Cipolla siano pienamente valide; se tuttavia l'emendamento presentato dall'onorevole Assessore dovesse venire accolto dall'Assemblea ed approvato, a me sembra che debba essere preso in considerazione l'emendamento aggiuntivo da noi presentato, anzichè il successivo emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Assessore. Del resto, l'emendamento esclude dalla proroga i terreni « già assegnati ai lavoratori aventi diritto »; esso riguarda, quindi, la fase definitiva dell'applicazione della legge di riforma agraria; quella in cui i lavoratori assegnatari devono immettersi nel possesso della terra, ed in questo caso è naturale che la proroga dei contratti agrari non può aver luogo. Viceversa, l'emendamento presentato dall'onorevole Assessore stabilisce che la proroga viene negata quando i decreti di conferimento siano entrati nella fase esecutiva. Ma la fase esecutiva prevede tutto un periodo di tempo del quale non possiamo valutare l'estensione (può essere di un mese, di un anno o di tre anni). Ebbene, se per questi terreni non si dovesse applicare la proroga dei contratti agrari in favore degli attuali coltivatori, non si saprebbe davvero a chi dovrebbero restare affidati i terreni medesimi nella fase intermedia tra l'entrata in esecuzione dei decreti di conferimento e l'assegnazione delle terre.

Io insisto, quindi, sull'emendamento da me presentato e prego il Governo di volerlo accogliere o nella sua attuale formulazione o anche in una formulazione diversa, purché rimanga salvo quanto previsto dalla legge di

riforma agraria che in proposito è abbastanza esplicita, in quanto contiene e prevede, appunto, tutte le modalità per l'assegnazione delle terre ai lavoratori aventi diritto. Insisto, quindi, sull'emendamento da me presentato poichè esso si riferisce ad una fase più avanzata di quella cui si riferisce l'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Assessore all'agricoltura.

PRESIDENTE. Invito l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste a chiarire il suo avviso in merito a questo emendamento.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non posso accogliere l'emendamento presentato dall'onorevole Renda poichè esso si riporta alla fase della materiale assegnazione delle terre agli aventi diritto. Per potere eseguire la riforma agraria, è necessario predisporre i decreti di conferimento ed attendere che essi diventino esecutivi: successivamente l'E.R.A.S. si immette materialmente nel possesso dei fondi per predisporre la lottizzazione in favore dei contadini. Ora, se l'E.R.A.S. non avrà la possibilità di immettersi nel possesso di questi terreni, evidentemente essi non potranno essere lottizzati; su questi terreni non potranno sorgere case coloniche, non potranno essere scavati i pozzi, non potranno essere realizzate le vie di collegamento, le vie poderali e interpoderali. Se si ritiene che la riforma agraria possa eseguirsi per mezzo della bacchetta magica, ed allora si faccia a meno di votare lo emendamento del Governo. Ma se è necessario, onde potervi provvedere, far precedere l'assegnazione dalla lottizzazione, evidentemente l'E.R.A.S. dovrà, in un determinato momento, immettersi in possesso dei terreni; momento che deve precedere l'assegnazione agli aventi diritto.

Non è, insomma, possibile togliere dall'oggi al domani la terra ai proprietari e darla ai contadini; occorre un periodo intermedio, per quanto brevissimo, in cui l'Ente dovrà operare la lottizzazione, la ripartizione e la materiale consegna. Ed è per questa ragione che il Governo si preoccupa di evitare che la proroga agisca relativamente ai terreni soggetti alla riforma agraria ed allo scorporo. Il Governo insiste, quindi, nell'emendamento con l'aggiunta successivamente presentata.

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione si è già pronunciata favorevolmente a questo emendamento; allo emendamento Napoli essa è contraria all'unanimità.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. La preoccupazione sulla quale riteniamo sia basata la proposta dall'onorevole Germanà dovrebbe essere quella di rendere effettivamente applicabile la legge di riforma agraria; e non l'intendimento di modificarla. L'onorevole Gremanà teme di non poter dare esecuzione alla riforma ove le disposizioni di una legge posteriore — quella in esame — possano modificarla. Ciò lo induce a chiedere, nella legge in esame, l'inclusione di un articolo *ad hoc*.

Se questo è l'intendimento del Governo, ci appare sia sufficiente affermare in questa legge che le disposizioni della legge di riforma agraria restano valide. Noi non stiamo oggi facendo una legge aggiuntiva alla legge di riforma agraria, noi tentiamo di regolamentare i rapporti aventi per oggetto la conduzione agraria a qualsiasi titolo.

Basterebbe, quindi, richiamare esplicitamente in questa legge il terzo comma dello articolo 46 della legge 27 dicembre 1950 « Riforma agraria in Sicilia » in cui è stabilito che i rapporti sono risoluti di diritto quando si sia provveduto all'assegnazione dei terreni soggetti a conferimento.

Qualsiasi altra disposizione voglia introdurre l'onorevole Germanà, che non riproduca o non riconfermi semplicemente la validità di questa norma, costituirebbe, invece, modifica della legge stessa.

Vorrei riassumere: se l'onorevole Germanà desidera solamente che la legge di proroga dei contratti non modifichi la legge di riforma agraria, dovrebbe ritenersi soddisfatto quando nella legge in esame si riconfermino le disposizioni della legge di riforma agraria e si riconfermi in modo specifico la disposizione relativa alla risoluzione dei contratti

agrari. Nel caso contrario è inevitabile che, anche contro la intenzione espressa dall'onorevole Assessore, un'aggiunta di altro tipo, qualunque essa sia, modifichi la legge di riforma agraria (ciò che non credo, anche stando a quanto indica, sia pure con la sua mimica, lo onorevole Germanà, sia il suo intendimento).

Ritengo, quindi, rispondente allo scopo la aggiunta proposta dall'onorevole Renda, ai fini di riconfermare la legge di riforma agraria, e cioè la risoluzione dei contratti per i terreni per i quali sia intervenuta l'assegnazione. Ove questo ancora non soddisfacesse l'onorevole Germanà, si richiami il terzo comma dell'articolo 46 o l'intero articolo 46 della legge di riforma agraria, e questo dovrebbe appunto evitargli ogni dubbio che l'attuale proroga dei contratti possa abrogare qualche disposizione della legge di riforma agraria.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Napoli ha così modificato il suo emendamento aggiuntivo all'articolo 1 bis proposto dal Governo:

« Sono altresì esclusi dalla proroga di cui all'articolo 1 i contratti agrari riferintisi a fondi rustici ed a terre in genere di proprietà di enti pubblici, quando le terre occorrono per opere di pubblica utilità e quelli riferintisi a terre di proprietà di istituti di pubblico interesse quando occorrono a fini sperimentali o didattici in agricoltura o zootecnica.

Eventuali successivi contratti di locazione stipulati da detti enti o istituti sono nulli e la dichiarazione di nullità comporta la reimmissione dell'escluso nel contratto antecedente ed alle stesse condizioni. »

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Cipolla, Macaluso, Varvaro, Renda e Zizzo hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 1 bis dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, il seguente:

Art. 1 bis

« Resta salvo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1950, numero 104. »

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

II LEGISLATURA

LXXVII SEDUTA

19 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo che la discussione sia rinviate alla seduta successiva onde la Commissione possa esaminare gli emendamenti testè annunciati.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta.

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviate a domani 20 giugno alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni

GRAMMATICO. All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, ed all'Assessore delegato alla pesca ed alle attività marinare. — « Per conoscere se non reputa necessario ripristinare, come anteguerra, la linea marittima settimanale Trapani - Marsala - Pantelleria - Lampedusa - Linosa - Porto Empedocle, al fine di venire incontro ai molti piccoli commercianti che proprio da tale mezzo di comunicazione traggono buona parte del loro lavoro con le isole. » (383) (Annunziata il 18 giugno 1952)

RISPOSTA. « Comunico che la linea 113 viene regolarmente esercitata con frequenza settimanale sull'itinerario Trapani - Pantelleria - Lampedusa - Linosa - Porto Empedocle.

Per quanto riguarda l'inclusione dello scalo di Marsala nell'itinerario, il competente Ministero della marina mercantile, vivamente da me interessato, ha significato in merito che esso è stato escluso nel dopoguerra, insieme agli scali di Favignana e Mazara del Vallo dall'itinerario del servizio in questione in modo da poter stabilire delle rapide comunicazioni tra le isole di Lampedusa - Linosa e Trapani e Porto Empedocle.

Infatti, è da tener presente che la linea 113 viene esercitata nell'esclusivo interesse di Pantelleria e delle isole Pelagie e, pertanto, lo alleggerimento dell'itinerario ha consentito di raggiungere l'efficienza del servizio.

Di conseguenza, detto Ministero, nello stipulare in data 3 gennaio 1951 la nuova convenzione con l'armatore Andrea Cirrincione, non ha potuto fare a meno di tener conto delle determinazioni già adottate in merito allo itinerario di detta linea e cioè di escludere il servizio costiero Trapani - Marsala - Mazara del Vallo ». (11 giugno 1952)

L'Assessore
Di BLASI.

TAORMINA. All'Assessore alla pubblica istruzione. — « Per conoscere se ritiene di intervenire onde evitare che gli insegnanti addetti alla refezione scolastica, ed all'uopo distaccati dall'insegnamento, vengano incaricati

degli scrutini, con grave danno della obiettività della valutazione del profitto degli allievi dai quali sono stati lontani per molti mesi. » (388) (Annunziata il 18 giugno 1952)

RISPOSTA. — « Preciso che il provvedimento adottato da questo Assessorato risponde ad inderogabili esigenze di amministrazione.

Terminata la refezione, la permanenza in servizio degli insegnanti supplenti nelle classi dei titolari già distaccati alla refezione, porta al pagamento contemporaneo della retribuzione per due insegnanti (il titolare ed il supplente) per le stesse classi e per tutto il periodo che va dal termine della refezione scolastica al 30 settembre 1952 (chiusura dello anno scolastico 1951-52), il che importerebbe un onere aggiuntivo di 30 milioni.

D'altro canto, il numero dei maestri titolari distaccati alla refezione scolastica è ben esiguo in confronto della massa degli insegnanti della Sicilia e cioè 214 su circa 20 mila maestri.

Gli insegnanti temporaneamente distaccati alla refezione scolastica e sostituiti da « supplenti » e non « provvisori » non raggiungono nemmeno l'unità per ogni direzione didattica e, se si tien conto che molte di tali classi affidate ai supplenti si chiudono con esami e quindi il giudizio sugli alunni è dato da una commissione, si può facilmente dedurre che i maestri, i quali insegnano in classi i cui alunni sono promossi per scrutinio, risultano in numero assai esiguo.

D'altro canto, i maestri titolari già distaccati alla refezione sono in grado di conoscere almeno in parte i loro alunni perché hanno prestato servizio scolastico dall'inizio dell'anno (1° ottobre 1951) fino all'inizio della refezione che è avvenuta dopo il 15 gennaio o al 1° febbraio 1952. Comunque, sono state diramate apposite istruzioni ai provveditori agli studi per una efficace vigilanza in tali casi da parte dei direttori didattici competenti affinché l'inconveniente lamentato dalla signoria vostra onorevole si riduca alle più modeste proporzioni ». (14 giugno 1952)

L'Assessore
CASTIGLIA.